



Comune di Castel San Giorgio
Provincia di Salerno

**Regolamento per l'erogazione di
Contributi Economici Straordinari**

**APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N° 42 DEL 21 NOVEMBRE 2017**



Comune di Castel San Giorgio
Provincia di Salerno

Contributi Economici Straordinari

Capo I -PRINCIPI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso e le modalità di erogazione degli interventi di natura economica o economicamente valutabile denominati "contributi economici straordinari" volti ad affrontare situazioni di emergenza sociale di particolare rilevanza per la tutela del diritto di qualsiasi persona al soddisfacimento dei bisogni primari dell'individuo.

L'obiettivo di contrastare l'emarginazione sociale e garantire condizioni di vita dignitosa, secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza, voluti dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dallo statuto del Comune di Castel San Giorgio.

Art. 2 OBIETTIVI

Gli interventi di cui al presente Regolamento rivestono carattere emergenziale e di pronto intervento assistenziale, per bisogni economici eccezionali, contingenti, non ricorrenti e non sanabili con interventi diversi. Essi costituiscono parte integrante del sistema complessivo di interventi di natura economica ed assistenziale erogati dal Comune di Castel San Giorgio, nei limiti delle disponibilità di bilancio approvate annualmente dal Consiglio Comunale per esigenze non previste da diversi interventi di welfare pubblico. Obiettivo principale degli interventi di sostegno economico è il superamento di momenti di

particolare crisi e derivanti da uno stato di malattia, dalla perdita del lavoro, dall'improvvisa riduzione del reddito o della capacità lavorativa o di condizioni diverse di disagio socio-economiche accertate.

Art. 3 FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Il servizio di Assistenza socio-economica, in linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 2000 n° 328 sul sistema integrato dei servizi sociali e con gli obiettivi del Piano regionale, è finalizzato a prevenire condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e a contrastare situazioni di povertà, marginalità e vulnerabilità, come di seguito definite:

- **Marginalità:** si intendono situazioni socio-economiche, relazionali, motivazionali e valoriali, condizioni soggettive e di contesto di particolare fragilità in un dato sistema sociale;
- **Povertà:** si intende una situazione di inadeguatezza/scarsità di risorse economiche del nucleo o della persona tali da non conseguire condizioni di vita dignitose;
- **Vulnerabilità:** si intende una pluralità di condizioni socio – economiche, a cui si associano emergenze o eventi imprevedibili, che destabilizzano il corso della vita rendendo necessarie forme diversificate di tutela, accoglienza, cura, sostegno e promozione sociale nell'ambito di politiche sociali e di welfare.

Art. 4 DESTINATARI

I destinatari degli interventi di cui al Presente Regolamento sono tutti i cittadini, italiani o stranieri, iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Castel San Giorgio da almeno 1 anno, che si trovino in condizioni di marginalità, povertà e vulnerabilità a causa di improvvise e/o eccezionali situazioni.

Capo II -DESCRIZIONE E DISCIPLINA DELL'INTERVENTO

Art. 5 Composizione del fondo

All'erogazione dei contributi economici straordinari è riservata una quota non inferiore ad 1/3 del Fondo Sociale. Il fondo può, in ogni caso, essere incrementato da stanziamenti dell'Amministrazioni o attraverso erogazioni liberali da parte di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 6 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

1. L'erogazione di contributi economici straordinari (una-tantum) è disposta in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno documentato e/o accertato per il quale si rende necessario un intervento, indifferibile nel tempo, finalizzato a supportare il nucleo o la persona per il conseguimento dei beni primari.
2. I contributi economici straordinari hanno carattere di eccezionalità e pertanto non possono essere erogati, di norma, più di una sola volta in favore del cittadino o del nucleo familiare nell'arco dell'anno solare.
3. Fatti salvi i casi in cui l'intervento sia conseguente a fatti e situazioni non prevedibili e di natura occasionale, tali contributi sono, di norma, erogati per le seguenti finalità:

a) pagamento di utenze domestiche quali: luce, acqua, gas;

b) canoni, caparre di affitto o rate di mutuo in costanza di regolare contratto di locazione o acquisto.

c) decesso, grave patologie, spese di viaggio o soggiorno per terapie o controlli medici personali o per minori o disabili assistiti presenti nel nucleo familiare

d) condizione detentiva o post detentiva di un componente del nucleo familiare conseguente diminuzione del reddito o della capacità lavorativa.

e) ulteriori eventi non previsti che configurino uno stato di marginalità/povertà/vulnerabilità, così come intese nei precedenti articoli.

Art 7 REQUISITI DI DOMANDA

Per accedere al beneficio economico bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residente nel Comune di Castel San Giorgio da almeno un anno;
2. essere in possesso di un'attestazione ISEE (in corso di validità) pari o inferiore ad € 6.000,00;
3. dichiarare che tale condizione non abbia subito notevoli variazioni in incremento alla data della domanda.

Salvo casi di comprovata necessità sono criteri di esclusione della domanda:

4. L'aver ricevuto, nel corso dell'anno contributi, per eventi analoghi, da parte del Comune di Castel San Giorgio per un importo superiore ai € 1.500,00
5. L'aver beneficiato di altre forme di sostegno al reddito (SIA o REA) per importi superiori a € 2000,00 (salvo casi di comprovata necessità)

Art 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata ai servizi sociali o agli uffici preposti dall'Amministrazione, tramite apposito modulo, con allegato il modello ISEE in corso di validità; la documentazione probante lo stato di necessità e di indigenza; la rendicontazione delle spese sostenute e/o da sostenere; nonché qualunque altro documento venga richiesto per il perfezionamento della pratica.

Art. 9 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione.

Per la valutazione delle domande si terrà conto dell'eventuale condizione di mono genitorialità quale fattore di aggravio dello stato di vulnerabilità sociale ai sensi della Legge Regionale 23 del 23/8/2017 articolo 7 comma 1 lettera Q

Verranno, inoltre, verificati ulteriori indicatori di reddito (es: beni di lusso; autovetture con potenza pari o superiore a 21 CV fiscali; motocicli con cilindrata superiore a 650 cc; seconda o ulteriore abitazione di proprietà.)

I Servizi sociali, esamineranno la documentazione, attivando le verifiche volte a comprovare l'idoneità al beneficio richiesto e l'assenza di ulteriori indicatori economici e predisponendo parere motivato entro dieci giorni dalla presentazione.

La giunta, nella prima data utile a seguito della domanda, non oltre dieci giorni dal parere motivato dei servizi sociali, determina l'erogazione del contributo, quando ne sussistano i presupposti.

Art. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo economico straordinario verrà erogato nella misura massima di 600 euro a ristoro delle spese sostenute o da sostenere supportate da apposita documentazione contabile o in misura massima di 500 euro in considerazione dello stato di necessità in assenza di documentazione relativa alle spese.

Gli importi saranno erogati in considerazione della condizione economica dei richiedenti:

ISEE da € 0 a 2.000,00	100 % del contributo erogabile rispetto alle spese sostenute e/o allo stato di necessità accertato.
ISEE da € 2.000,01 a 4.000,00	85% del contributo erogabile rispetto alle spese sostenute e/o allo stato di necessità accertato.
ISEE da 4.000,01 a 6.000,00	70% del contributo erogabile rispetto alle spese sostenute e/o allo stato di necessità accertato.

Capo3 -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 CONTROLLI Amministrativo

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di attivare controlli, a campione, avvalendosi anche dell'ausilio degli Uffici competenti quali ad esempio l'Ufficio ICI, l'Ufficio Anagrafe, Inps ed il Ministero delle Finanze, per verificare la veridicità delle informazioni, dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai fini dell'accoglimento della domanda. Gli atti restano nel fascicolo dell'interessato che viene depositato presso l'Ufficio Politiche Sociali.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale. A decorrere dalla data di esecutività sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.